

## **TI\_GERICHTE 52.2003.69 vom 14. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.69)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.69 du 14 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.69 del 14 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.05.2003 52.2003.69 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.05.2003 52.2003.69 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.05.2003 52.2003.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.69 Lugano 14 maggio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 27 febbraio 2003 del contro la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 790) che dichiara nulla la multa inflitta alla Fondazione \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per aver eseguito alcuni interventi edilizi senza autorizzazione su suolo patriziale; viste le risposte: - 10 marzo 2003 del municipio di \_\_\_\_\_; - 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato; - 18 marzo 2003 della Fondazione \_\_\_\_\_; - 1 aprile 2003 della Sezione dei beni monumentali e ambientali; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 10 ottobre 2002 l'Ufficio patriziale di \_\_\_\_\_ ha inflitto una multa di fr. 2'000.- alla Fondazione \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per aver abusivamente realizzato su terreno patriziale alcune opere rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni; che con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la multa, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla \_\_\_\_\_; che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'Ufficio patriziale non fosse competente a sanzionare abusi edilizi; che contro il predetto giudizio il patriziato insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della multa inflitta alla \_\_\_\_\_; che l'insorgente rileva di aver imputato alla \_\_\_\_\_ di aver violato l'art. 14 del regolamento patriziale, che assoggetta all'autorizzazione del patriziato qualsiasi intervento edilizio su suolo patriziale; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla \_\_\_\_\_, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 121 cpv. 3 e 147 lett. b LOP; che per principio la multa può essere inflitta soltanto alle persone fisiche; vale il principio *societas delinquere non potest*; eccezioni alla regola sono date soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 1032); che la LOP non prevede la possibilità di punire le persone giuridiche; che la \_\_\_\_\_ è una persona giuridica; non era quindi punibile; che già per questo motivo, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, la multa andava annullata; che il ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del patriziato secondo soccombenza; per questi motivi, visti gli art. 118, 147

LOP; 2, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. Non si preleva tassa di giustizia. Il patriziato di \_\_\_\_\_ rifonderà fr. 300.- alla \_\_\_\_\_ a titolo di ripetibili di seconda istanza. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.